

Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

Cron. n. : 2824/2026

Rep. n. 131/2026 del 31/03/2026

Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1  
LETT. C DPR 131/86

**N. 153-1/2026 p.u.**

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N° 68/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE IV CIVILE**

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott. Luca Perilli - presidente

dott.ssa Simonetta Bruno - giudice

dott. Gianluigi Canali - giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

**da**

ANDREA MOÈ, con l'avv. DOMENICO VETERE

**==o0o==**

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- ANDREA MOÈ ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

Cron. n. : 2824/2026

Rep. n. 131/2026 del 31/03/2026

Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Lonato del Garda, Via Leonardo da Vinci n. 14;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:

da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di professionista;

da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato dall'art. 272 CCII.

Va peraltro precisato sin d'ora che, alla luce dell'art. 6 C.C.I.I., non può essere riconosciuto carattere prededucibile al credito avente ad oggetto il compenso spettante al legale che abbia assistito parte ricorrente per la presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata.

Quanto alla durata della procedura, in base agli artt. 272 e 282 CCII come modificati dal D.lgs .136/2024 (c.d. *correttivo ter*): 1) la liquidazione controllata dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle



Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

Cron. n. : 2824/2026

Rep. n. 131/2026 del 31/03/2026

Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) le quote di reddito mensile, le tredicesime e gli altri emolumenti straordinari dovranno essere senz'altro acquisiti almeno per tale periodo triennale; 3) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti); pertanto le quote di reddito maturate dopo il triennio verranno accantonate solo provvisoriamente dal liquidatore in attesa della decisione sulla esdebitazione e in caso di concessione del beneficio esse verranno restituite al debitore; la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c.2 bis CCII) 4) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese della procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali; 5) quanto al termine finale, in mancanza di norme specifiche in tema di liquidazione controllata, e dovendosi rispettare il principio di ragionevole durata della procedura, si ritiene congruo parametrare la durata della liquidazione controllata ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 8 CCII;

**P.Q.M.**

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di ANDREA MOÈ (c.f. MOENDR82L08F471N ), residente in Lonato del Garda, Via Leonardo da Vinci n. 14 per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII).



Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

Cron. n. : 2824/2026

Rep. n. 131/2026 del 31/03/2026

Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

- 2) **NOMINA** giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
- 3) **NOMINA** liquidatore la dott.ssa Alessandra Frigo, già nominata O.C.C.;
- 4) **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) **AVVISA** che, ai sensi dell'art. 275 comma terzo CCII, come modificato dal D. Lgs. n. 136/24, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi. Detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che detto accordo sia vincolante per il giudice. Pertanto, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. In corso di procedura, su istanza dell'OCC, il giudice potrà liquidare acconti sul compenso - in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 secondo comma CCII) - a seguito di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto
- 7) **ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2 CCII;
- 8) **DISPONE** che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio,



Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026  
Cron. n. : 2824/2026  
Rep. n. 131/2026 del 31/03/2026  
Sent. n. 128/2026 pubbl. il 31/03/2026

salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;

- 9) DISPONE che il giorno successivo alla scadenza del triennio il liquidatore depositi una relazione in cui segnalerà al tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII prendendo posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII.
- 10) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 11) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 12) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 30/03/2026

Il giudice estensore  
Gianluigi Canali

Il presidente  
Luca Perilli

